



7.12.2018

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea, Andorra, Monaco e San Marino (2018/2246(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Juan Fernando López Aguilar

INDICE

Page

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea, Andorra, Monaco e San Marino (2018/2246(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione (UE) 2014/... del Consiglio, del 22 dicembre 2014, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di uno o più accordi di associazione con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino,
 - visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e la dichiarazione ad esso relativa, in cui si afferma che l'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità,
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo "Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione" (COM(2012)0680),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo "Barriere all'accesso di Andorra, Monaco e San Marino al mercato interno dell'UE e cooperazione in altri settori" (SWD(2012)0388),
 - vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2013 dal titolo "Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno" (COM(2013)0793),
 - visto l'articolo 113 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2018),
- A. considerando che il Principato di Andorra (Andorra), il Principato di Monaco (Monaco) e la Repubblica di San Marino (San Marino) sono tra i più antichi Stati europei; che sono sempre stati al centro della storia europea e che intrattengono relazioni politiche, economiche e culturali profonde e di lunga data con gli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e con l'UE nel suo complesso;
- B. considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno dimostrato una forte vocazione politica, economica e culturale europea nonché una forte volontà di approfondire le relazioni politiche, economiche e culturali con l'Unione europea; che nell'interesse di Andorra, Monaco e San Marino, da un lato, e dell'UE, dall'altro, è importante rispondere in modo positivo e tempestivo a tale vocazione e facilitare la creazione, quanto prima, di un quadro nuovo e funzionante per intensificare le relazioni a livello di UE; che

l'accordo di associazione in fase di negoziato può fornire tale quadro;

- C. considerando che è anche nell'interesse degli Stati membri che tradizionalmente hanno stretti legami storici, politici ed economici con Andorra, Monaco e San Marino facilitare un miglioramento delle relazioni di questi Stati con l'Unione europea in generale;
- D. considerando che Andorra, Monaco e San Marino sono, ciascuno per proprio conto, partner economici importanti degli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e che offrono opportunità di lavoro a un numero considerevole di cittadini dell'UE; che un'interfaccia più stretta tra Andorra, Monaco, San Marino e l'UE fornirebbe a tali paesi un'importante opportunità di ulteriore sviluppo economico, con un effetto positivo di ricaduta economica sulle regioni degli Stati membri nelle immediate vicinanze, anche grazie a ulteriori opportunità di lavoro;
- E. considerando che è importante prendere atto delle piccole dimensioni di Andorra, Monaco e San Marino, sia in termini territoriali che di popolazione, e delle relative implicazioni in termini di accesso e inclusione socioeconomici per i cittadini di tali Stati; che tale accesso e tale inclusione sono essenziali per preservare la cultura, le tradizioni e i valori specifici delle tre comunità; che in assenza di tali specifici meccanismi di accesso e inclusione, ad alcuni cittadini può risultare difficile trovare i mezzi necessari per vivere nel proprio paese di origine; che è pertanto essenziale preservare, anche mediante adeguate disposizioni dell'accordo di associazione, il tessuto politico, socioeconomico, culturale e identitario di Andorra, Monaco e San Marino;
- F. considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno, ciascuno per proprio conto, portato avanti importanti riforme nonché una convergenza normativa con l'UE, con particolare riguardo alla regolamentazione del settore bancario e finanziario;
- G. considerando che, nella sua riunione del 4 dicembre 2018, il Consiglio ha deciso di rimuovere Andorra e San Marino dall'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, confermando in tal modo che questi paesi hanno rispettato tutti gli altri impegni relativi alla trasparenza, all'equità fiscale e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili);
- H. considerando che, per entrare in vigore, l'accordo di associazione richiederà l'approvazione del Parlamento;
- I. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
 - a) di cogliere l'opportunità offerta dai negoziati sull'accordo di associazione per dimostrare il valore di un rafforzamento delle relazioni e dell'integrazione con l'UE, sondando l'opinione pubblica sia ad Andorra, Monaco e San Marino che nell'UE, e per ribadire ulteriormente il valore che l'appartenenza all'Unione può avere per tali paesi a lungo termine;
 - b) di prevenire il rischio di rifiuto dell'accordo di associazione una volta conclusi i negoziati, mediante un rinnovato impegno a raggiungere i cittadini che si sentono più vulnerabili ad Andorra, Monaco e San Marino, spiegando loro, in collaborazione con le

autorità dei tre Stati, la portata e i meriti dell'accordo di associazione, in un'ottica di unità politica e di sostegno pubblico il più ampio possibile in ciascuno dei tre Stati;

- c) di adeguare l'adozione e l'attuazione richieste dell'*acquis* comunitario alle piccole dimensioni territoriali e alle limitate risorse amministrative, in termini relativi, di Andorra, Monaco e San Marino, al fine di evitare che i tre Stati siano costretti ad aumentare in modo sostanziale la loro burocrazia, con conseguenti ripercussioni negative sulle disponibilità di bilancio e sull'opinione pubblica;
- d) di fornire un adeguato sostegno dell'UE ad Andorra, Monaco e San Marino, per quanto riguarda la loro capacità di adottare e attuare pienamente l'*acquis* a più lungo termine, anche attraverso una più stretta cooperazione istituzionale con gli Stati membri nelle immediate vicinanze e con la possibilità di basarsi sugli organi amministrativi degli Stati membri preposti all'attuazione dell'*acquis*;
- e) di promuovere una maggiore capacità di adozione e attuazione dell'*acquis* mediante il distacco di funzionari delle amministrazioni pubbliche di Andorra, Monaco e San Marino presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'UE;
- f) di valutare, alla luce della necessità di conciliare la libertà di stabilimento prevista dall'accordo di associazione e le disposizioni nazionali di Andorra, Monaco e San Marino volte a tutelare l'inclusione socioeconomica dei loro cittadini, la possibilità di deroghe temporanee adeguate alle specifiche realtà socioeconomiche di ogni Stato che partecipa ai negoziati nonché l'intervallo di tempo necessario per garantire, in ciascuno Stato, una reale parità di condizioni e un'adeguata capacità concorrenziale per i lavoratori e per le imprese;
- g) di sfruttare l'opportunità offerta dall'accordo di associazione per promuovere la cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino nel quadro della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo¹;
- h) di esaminare la possibilità, in parallelo con i negoziati sull'accordo di associazione, di garantire ad Andorra, Monaco e San Marino un accesso adeguato alla liquidità, al fine di promuovere la capacità di resilienza e la stabilità dei rispettivi sistemi bancari e assicurativi nazionali in caso di shock sistemico interno o esterno;
- i) di far progredire i negoziati sull'accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino in via prioritaria, fornendo tempestivamente alle parti negoziali tutto il necessario sostegno istituzionale e politico, affinché i negoziati possano concludersi nei prossimi due anni;
- j) di concludere, prima della fine dell'attuale mandato, un accordo politico congiunto con Andorra, Monaco e San Marino al fine di esaminare e mantenere l'accordo raggiunto fino a quel momento nel quadro dei negoziati, in modo che la nuova Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna possano fare il punto della situazione su questa intesa comune, sviluppandola ulteriormente e facendo

¹ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

progredire i negoziati;

2. ritiene che la prossima legislatura del Parlamento europeo potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per istituire una nuova delegazione interparlamentare dedicata al dialogo interparlamentare e alla cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino; ritiene inoltre che il Parlamento potrebbe perseguire una stretta cooperazione tra i suoi servizi e i servizi competenti dei parlamenti di Andorra, Monaco e San Marino, ospitando regolarmente giovani leader politici, commerciali e della società civile di questi tre paesi al fine di rafforzare il discorso positivo di una più stretta interazione politica, economica e di interfaccia strategica con l'UE nel quadro dei negoziati sull'accordo di associazione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai coprincipi, al governo e al Consiglio generale di Andorra, al principe, al Ministro di Stato e al Consiglio nazionale di Monaco nonché al capitano reggente, al Congresso di Stato e al Consiglio grande e generale di San Marino.